

Studio Legale
Avv. Antonio Daniele D'ORAZIO
Patrocinante in Cassazione
Via G. Pascoli, 21 – 98123 MESSINA
Tel. e Fax 090/6409939
E-mail: antoniodanieledorazio@virgilio.it
P.E.C.: studiolegaledorazio@pec.giuffre.it

Spett.le

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A.

Via La Farina 336

98100 MESSINA

(cod. fisc.: 03573940834)

Indirizzo pec presente nel sito www.inipec.gov.it

atm.messina@pec.it

**Oggetto: TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA – R.G.
2193/2025 REG. RIC. – Micari Carmelo contro ATM Spa e Caminiti Fa-
bio – Ordinanza n. 52/2026 del TAR Sicilia Sez. Staccata di Catania del
12.01.2026 per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.**

In virtù ed esecuzione dell'Ordinanza n. 52/2026 del TAR Sicilia Sez. Staccata di Catania – Seconda Sezione del 12.01.2026, con la quale il sottoscritto procuratore del sig. Micari Carmelo è stato autorizzato alla notifica per pubblici proclami del ricorso presentato avanti al TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania e iscritto al NRG 2193/2025 Reg. Ric. ed avente ad oggetto: diniego sull'istanza di accesso agli atti amministrativi, sul sito web istituzionale di Azienda Trasporti Messina Spa come sopra individuata.

A tal fine l'Ordinanza del TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania prevede che sia pubblicato sul Vostro sito istituzionale un Avviso recante le indicazioni indicate in ordinanza, ovvero: copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e copia dell'Ordinanza N. 52/2026 Reg. Prov. Coll.

Specifico che con detta Ordinanza il TAR ha prescritto che ATM spa:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE del Prot. N. 0000425-13/01/2026 Entrata.
documento firmato digitalmente da ANTONIO DANIELE D'ORAZIO Stampato il giorno 13/01/2026 da Lucia Saglimbeni.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- a) non rimuova dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- b) rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

La pubblicazione sopra indicata dovrà essere effettuata come disposto nell'Ordinanza citata e dovrà essere specificato che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

A tal fine, quindi, allego ai fini della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale e per come indicato nella menzionata Ordinanza i seguenti atti:

- a) Avviso di notifica per pubblici proclami.
- b) Ricorso introduttivo Micari Carmelo – ATM Spa.
- c) Motivi aggiunti.
- d) Ordinanza TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania (Seconda Sezione) n. 52/2026 del 12.01.2026.

Si chiede di ricevere l'attestazione di pubblicazione stessa come indicato dal TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania nel citato Provvedimento.

Messina, 13 gennaio 2025

Avv. Antonio Daniele D'Orazio

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DI ATM SPA IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA RESA DAL TAR SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA (SECONDA SEZIONE) - NELL'AMBITO DEL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. MICARI CARMELO.

Il sottoscritto avvocato Antonio Daniele D'Orazio, nato a Messina il 18.07.1972 (cod. fisc. DRZNND72L18F158Z - PEC studiolegaledorazio@pec.giuffre.it), con studio professionale sito in Messina, Via G. Pascoli, n. 21, nella qualità di procuratore e difensore del sig. MICARI CARMELO, nato a Messina il 07.05.1993 (cod. fisc. MCRCL93E07F158I), residente in Vill. Lardereria Superiore alla via Vetrano n. 3, nel giudizio iscritto al n. 2193/2025 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Seconda Sezione), proposto contro ATM – Azienda Trasporti Messina Spa (resistente) e nei confronti del sig. Caminiti Fabio (controinteressato), in ossequio all'Ordinanza n. 52/2026 Reg. Prov. Coll. resa in data 12.01.2026 dal TAR Sicilia – Sez. Staccata di Catania II Sezione, rende noto e notifica quanto segue:

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania (sezione Seconda) – R.G. Ric. n. 2193/2025.

2) Ricorrente: MICARI CARMELO, nato a Messina il 07.05.1993 (cod. fisc. MCRCL93E07F158I), residente in Vill. Lardereria Superiore alla via Vetrano n. 3;

3) Amministrazione Intimata: AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Via La Farina 336 (cod. fisc.: 03573940834)

4) Controinteressati: Sig. CAMINITI FABIO, nato a Fiumedinisi (ME) il 13.03.1978, residente in Nizza di Sicilia (ME), in via Trattati di Roma n. 12, oltre che di tutti i dipendenti ineteressati alla vicenda di seguito descritta.

5) Indicazione svolgimento del processo: lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6) Provvedimento impugnato: “Silenzio rigetto da parte di A.T.M. – Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 05.08.2025 dal sig. Micari Carmelo, volta ad ottenere il rilascio in copia di copia del “piano ferie e di conoscere i nominativi di coloro hanno fruito di ferie nella giornata del 04/08/2025, unitamente alla data di presentazione dell'istanza al sistema informatico e di autorizzazione da parte dell'ufficio preposto ...”, avendo ATM spa respinto la richiesta di ferie avanzata in data 06.04.2025 da parte del sig. Micari Carmelo e per la giornata del 04.08.2025 mediante l'applicazione aziendale”.

7) Testo integrale del ricorso:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 12 luglio 2010 n. 104

Nell'interesse del sig. **MICARI CARMELO**, nato a Messina il 07.05.1993 (cod. fisc. MCRCML93E07F158I), residente in Vill. Lardereria Superiore alla via Vetrano n. 3 ed elettivamente domiciliato in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele D'Orazio (DRZNND72L18F158Z), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce al presente atto e redatta su foglio separato.

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere la notifica dei Provvedimenti resi fuori udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata studiodolegaledorazio@pec.giuffre.it

ricorrente

contro

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, Via La Farina 336 (cod. fisc.: 03573940834)

resistente

e nei confronti di

Sig. **CAMINITI FABIO**, nato a Fiumedinisi (ME) il 13.03.1978, residente in Nizza di Sicilia (ME), in via Trattati di Roma n. 12

controinteressato

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio rigetto da parte di A.T.M. – Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 05.08.2025 dal sig. Micari Carmelo, volta ad ottenere il rilascio in copia di copia del "piano ferie e di conoscere i nominativi di coloro hanno fruito di ferie nella giornata del

04/08/2025, unitamente alla data di presentazione dell'istanza al sistema informatico e di autorizzazione da parte dell'ufficio preposto ...", avendo ATM spa respinto la richiesta di ferie avanzata in data 06.04.2025 da parte del sig. Micari e per la giornata del 04.08.2025 mediante l'applicazione aziendale.

nonché per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

fatti

a. Il sig. Micari Carmelo presta attività lavorativa alle dipendenze di ATM spa, con le mansioni di "operatore di esercizio, nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale della Città di Messina.

In forza del contratto di lavoro, il ricorrente ha diritto a fruire di complessive 26 giornate di ferie annue, metà delle quali a richiesta del dipendente e la restante metà come assegnata dal Datore di Lavoro ed in base al piano ferie annuale, predisposto dall'Azienda entro il mese di marzo, come indicato dal ccnl di categoria e per come concordato con le parti sociali.

b. In data 06.04.2025, il sig. Micari Carmelo ha chiesto di poter fruire di una (1) giornata di ferie per la data del 04.08.2025, avvalendosi dell'applicazione telematica aziendale "ZCONNECT", giusta Disposizione di Servizio del 04.03.2025.

c. In data 23.07.2025, e per il tramite della medesima piattaforma informatica, ATM spa ha respinto l'istanza avanzata dal Lavoratore adottando la seguente motivazione "su disposizione del sig. Trimarchi non si concede per esigenze di servizio", con la conseguenza che lo stesso Micari non ha fruito della giornata di ferie sebbene la stessa fosse stata avanzata ben quattro mesi

prima.

d. Da quanto appreso dai servizi giornalieri, però, altri colleghi con pari mansioni (ossia “operatori di esercizio”) hanno fruito di una giornata di ferie per la medesima giornata chiesta dal Micari (ossia per il 04.08.2025) ed a seguito di richiesta avanzata in data successiva rispetto a quella di presentazione dell’odierno ricorrente ma precedente al rigetto oppostogli (ossia nel periodo intercorrente tra il 04.03.2025 ed il 23.07.2025);

e. Considerata l’ingiustizia subita, e sebbene apparentemente motivata da esigenze d’ufficio, con istanza trasmessa a mezzo pec in data 05.08.2025, il sig. Micari ha chiesto di poter conoscere il piano ferie aziendale ed il nominativo di coloro che hanno fruito di ferie nella giornata del 04.08.2025, con la precisazione della data di presentazione dell’istanza al sistema telematico ZCONNECT e della data di autorizzazione da parte dell’Ufficio preposto.

f. Sebbene siano trascorsi i termini dilatori previsti dalla legge, ATM spa non ha inteso fornire quanto invocato, con ciò configurandosi l’ipotesi di un silenzio – rigetto.

Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto:

I

Sulle questioni pregiudiziali e preliminari

Sussiste la giurisdizione del giudice adito, atteso che A.T.M. Spa (Azienda Trasporti Messina) è una Società per azioni in house providing con socio unico a capitale interamente pubblico (appartenente al Comune di Messina), così come emerge dallo statuto costitutivo al suo articolo 1, svolgendo attività di trasporto pubblico locale (T.P.L.).

Sul punto, e per quanto di aiuto, si rammenta che le società in house non

possono qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, rappresentando una longa manus della pubblica amministrazione e con la conseguenza che le stesse non possono ritenersi terze rispetto all'amministrazione controllante ed in quanto espressione dei servizi propri dell'amministrazione stessa (su tutte Cons. Stato, Ad. plen., Decisione n. 1/08 del 3.03.2008).

Ad abundantiam, poi, si rileva che codesto Tribunale si è già ripetutamente espresso sulla questione, proprio nei confronti di ATM spa ricordando la propria competenza e l'applicabilità della normativa sull'accesso in fattispecie analoghe, laddove l'Azienda ha opposto il silenzio-rifiuto (su tutte cfr. n. 373/2022 REG. RIC. – n. 2275/2022 REG. PROVV. COLL.)

Come ricordato da codesto Tribunale Amministrativo, infatti, l'istituto dell'accesso agli atti trova applicazione anche nei riguardi delle società private che svolgano attività di pubblico interesse ovvero poiché si tratta di Società a totale partecipazione pubblica.

Nella fattispecie, poi, si rammenta che ATM spa ha sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza del T.A.R. oggi adito, come individuata all'art. 1 del D.P.R. 18 aprile 1975, n. 277, e la controversia risulta disciplinata dall'art. 116 del D. Lgs. 12 luglio 2010 n. 104, essendo diretta a contrastare le determinazioni di rifiuto assunte dalla P.A. in relazione all'istanza di accesso ai documenti amministrativi.

Per ciò che concerne la tempestività della proposizione del ricorso, emerge in via documentale che l'istanza di accesso è stata presentata con pec ed in data 05.08.2025, mentre al termine dei 30 giorni nessuna risposta è stata comunicata all'odierno ricorrente, facendo sottendere il silenzio diniego.

Per quanto attiene la legittimazione del ricorrente a impugnare gli atti, abbiamo già avuto modo di rappresentare che il sig. Micari ha presentato (in data 06.04.2025) una istanza di ferie ed in relazione alla giornata lavorativa del 4.08.2025, respinta da parte di ATM spa in data 23.07.2025 che, per contro, ha accolto la distinta istanza di ferie formulata da altro collega di pari mansioni e grado, inoltrata in data successiva a quella del Micari e precedente al rifiuto a lui opposto (ossia nel periodo intercorrente tra il 06.04.2025 ed il 23.07.2025).

L'istante, quindi, ha un chiaro interesse a proporre il presente ricorso, in quanto volto a far cessare l'illegittimo silenzio diniego oppostogli da ATM spa in relazione alla richiesta di rilascio di copia dei documenti come sopra indicati, senza i quali non potrebbe adeguatamente difendersi nelle competenti sedi giurisdizionali anche al fine di far accertare la violazione del diritto e l'illegittimo rifiuto alla fruizione delle ferie contrattualmente previste.

II

Violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 24 legge 241/90 come modificata. Eccesso di potere della p.a. silenzio - diniego

Com'è noto, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ed assicurare imparzialità e trasparenza, come del resto previsto anche nella Carta Costituzionale.

Per disposizione normativa, tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

*Nella fattispecie, **ATM spa non ha riscontrato la richiesta effettuata dal sig. Micari**, configurando il c.d. silenzio diniego.*

Tale rifiuto, però, deve ritenersi illegittimo poiché i documenti in questione non rientrano tra quelli per i quali la norma richiamata esclude espressamente la possibilità di accesso ed anzi si rendono necessari al fine di accertare se l'Amministrazione ha agito con imparzialità ovvero favorendo e/o discriminando.

L'esclusione, infatti, è tassativa e rappresenta unicamente l'eccezione alla regola generale secondo la quale la P.A. deve fornire i documenti chiesti nel rispetto del sottostante principio di trasparenza.

Sul punto si rammenta che la giurisprudenza formatasi in materia ha più volte sancito il principio secondo il quale: " ... il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90 prevale sulle eventuali esigenze di riservatezza ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la difesa di interessi giuridici del richiedente e, in tal senso, il diritto ad accedere sussiste anche in relazione a dati particolarmente sensibili ..." atteso che " ... l'accesso ai documenti amministrativi date le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e trasparenza ed attiene ai livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ... e che tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezioni di quelli indicati dall'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ...".

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve quindi essere riconosciuto a chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'ostensione.

Ma vi è di più!

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche laddove non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti. (cfr. sul punto TAR. Lazio sez. I, del 29.10.2020, n.11060; Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n.4930).

Nel caso di specie, come già detto, il sig. Micari è stato destinatario di un Provvedimento di rigetto da parte di ATM spa ed in relazione alla fruizione della giornata di ferie richiesta sicché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, risulta indubbiamente titolare di un interesse personale, concreto ed attuale all'ostensione di tutti i documenti indicati, considerato infatti che la richiesta di ostensione è stata presentata per la successiva tutela dei propri diritti rispetto al rapporto di lavoro in essere e per come riconosciuto anche dal Tribunale Amministrativo oggi adito ripetutamente.

Da quanto sopra esplicitato appare, dunque, evidente che ATM spa ha apertamente e ripetutamente violato le norme che disciplinano il procedimento amministrativo in esame, omettendo la doverosa trasparenza rispetto alle decisioni assunte.

Per i fatti e le ragioni che precedono, Voglia l'On.le Tribunale adito accogliere le seguenti

conclusioni

1) ritenere e dichiarare l'illegittimità del silenzio diniego operato da ATM Spa, in relazione alla richiesta di accesso agli atti presentata in data

05.08.2025, volta ad ottenere il rilascio in copia del “piano ferie e di conoscere i nominativi di coloro hanno fruito di ferie nella giornata del 04/08/2025, unitamente alla data di presentazione dell'istanza al sistema informatico e di autorizzazione da parte dell'ufficio preposto ...”;

2) conseguentemente, ordinare ad ATM spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla consegna dei documenti chiesti con l'istanza di accesso del 05.08.2025 in favore del ricorrente, specificandone a tal fine tempi e modalità di rilascio;

3) Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai sensi di legge si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed il contributo versato è pari ad € 300,00.

Si producono:

- disposizione servizio ATM spa per richiesta ferie del 04.03.2025;
- screen app ZETACONNECT per istanza ferie (del 06.04.2025) e rifiuto (del 23.07.2025);
- istanza accesso atti;
- documenti identità personali;
- pec inoltro istanza accesso;
- ricevute accettazione e consegna pec accesso.

Messina – Catania, 2 ottobre 2025

Avv. Antino Daniele D'ORAZIO

8) Motivi aggiunti:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RG n. 2193/2025 – Memorie

*Nell'interesse del sig. **MICARI CARMELO**, nato a Messina il 07.05.1993 (cod. fisc. MCRCML93E07F158I), residente in Vill. Lardereria Superiore alla via Vetrano n. 3 ed elettivamente domiciliato in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele D'Orazio (DRZNND72L18F158Z), dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso introduttivo e già versata in atti.*

ricorrente

contro

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. (rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Laface

resistente

e nei confronti di

Sig. CAMINITI FABIO

controinteressato

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio rigetto da parte di A.T.M. – Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 05.08.2025 dal sig. Micari Carmelo.

I - Con ricorso datato 2.10.2025, il sig. Micari Carmelo ha invocato il Tribunale per la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto di ATM spa e per come meglio specificato nell'atto introduttivo.

II - Con memoria datata 17.11.2025, la resistente ATM spa si è costituita in

lite osservando:

- a. di avere rigettato la richiesta, motivando il diniego con il fatto che i documenti invocati conterrebbero dati personali di soggetti terzi;*
- b. la non indispensabilità degli atti per i quali era stata richiesta l'ostensione;*
- c. l'assenza di uno specifico interesse ad agire del ricorrente;*
- d. l'insussistenza dei presupposti normativi per ottenere l'ostensione;*
- e. di avere trasmesso a mezzo pec ed in data 13.11.2025 il piano di ferie oscurato.*

Le argomentazioni di ATM spa, rendono quindi necessario compiere alcune precisazioni in replica al fine di fugare ogni dubbio sulla legittimità della pretesa del ricorrente e, contemporaneamente, per comprendere la strumentalità e l'infondatezza delle giustificazioni addotte dall'Azienda.

Dati per noti i fatti di causa, e le motivazioni sulle quali si regge la richiesta di accesso agli atti amministrativi, succintamente si rammenta che l'istanza di accesso sottesa al presente giudizio trae origine dalla mancata assegnazione della giornata di ferie legittimamente invocata dal Lavoratore per il tramite dell'app aziendale (l'unica attraverso la quale poter procedere alla richiesta e per espresso Ordine di Servizio già versato in atti) e dalla contestuale assegnazione di identico diritto a fruire delle ferie ad altri lavoratori presenti in ATM con pari mansioni e nella medesima giornata (ossia per il 4.08.2025).

Come già spiegato, trattasi di giornate di ferie assegnate oltre a quelle già previste dal piano ferie (mai reso noto da parte di ATM, lo si ripete) e quindi aggiuntive rispetto alla programmazione annuale.

Per completezza espositiva, poi, si rileva che tutti gli autisti di ATM fanno parte di una chat aziendale gestita dalla stessa Società sulla piattaforma whatsapp ed unitamente alla Dirigenza che, attraverso tale modalità, comunica il piano turni mensile e le sue variazioni.

Ebbene, il piano turni mensile pubblicato sulla chat (si ripete, contemporaneamente visibili a tutto il personale addetto alla mansione di autista) è riportato “in chiaro” ovvero con l’indicazione per esteso dei diversi Dipendenti e con la specificazione del turno (ordinario o straordinario) da prestare e/o della linea assegnata. Nel medesimo documento, poi, risultano indicate le motivazioni dell’esclusione dal servizio e con l’indicazione generica “riposo/turno speciale/congedo parentale” etc.

Già solo l’esame di detto documento, oggi prodotto in copia fotostatica, lascia chiaramente intuire come la giustificazione addotta da ATM per negare l’accesso (ovvero per evitare la presunta violazione della privacy) sia strumentale dimostrando l’Azienda di volerne compiere un uso a proprio piacimento avendo sempre pubblicato i dati personali che oggi si vorrebbe tenere nascosti.

Senza poi considerare che la stessa ATM avrebbe ben potuto trasmettere le informazioni richieste “oscurando” i dati personali dei soggetti coinvolti, piuttosto che dolersi della questione oggi e per la prima volta, al fine di giustificare la mancata consegna.

La ragione della mancata ostensione, quindi, è da ricercare altrove o meglio nell’uso distorto e clientelare compiuto per l’assegnazione delle ferie.

Non a caso, nel costituirsi in lite, ATM (e dopo aver opposto la “inconsistente” questione della privacy e per quanto sopra detto) ha fornito il solo

piano ferie omettendo di produrre copia delle richieste di ferie (extra programmazione) inviate tramite l'app ZETACONNECT, con l'indicazione della data di presentazione e di accettazione da parte dell'ufficio preposto ed ai fini della trasparenza.

Chiariti i termini della vicenda, e passando adesso all'esame del documento avversario denominato "ferie dipendente matr. 758" e prodotto al momento della costituzione in giudizio, lo stesso è chiaramente mancante di qualsivoglia dato relativo alla data di presentazione della domanda al sistema informatico e della successiva data di autorizzazione, nulla aggiungendo ai fatti di causa, essendo solamente desumibile che lo stesso ha fruito di ferie per la giornata del 4.08.2025.

Anche in questo caso, però, l'incompletezza dei dati che ATM si ostina a non voler fornire mal si concilia con i dati trasmessi a tutti i Dipendenti tramite la piattaforma social whatsapp atteso che i dipendenti assenti per ferie sono almeno tre, anche se non è dato sapere per nessuno di essi la data di presentazione né quella di autorizzazione.

Ciò lo si ricava dall'esame congiunto dei seguenti documenti oggi prodotti in copia, ovvero:

- elenco lavoratori assenti per la giornata del 4.08.2025 (trasmesso dalla Dirigenza nella chat aziendale);*
- elenco variazioni turni (trasmesso dalla Dirigenza nella chat aziendale);*
- elenco servizi laddove vengono riportate tutte le informazioni (trasmesso dalla Dirigenza nella chat aziendale);*

- *elenco ferie estate 2025 (oggi depositato da ATM nel presente giudizio).*

Per una chiara comprensione dei dati ivi riportati, si precisa che nell'elenco lavoratori assenti vengono indicate le seguenti causali:

- *C – CONGEDO (ossia ferie);*
- *CMA – CONGEDO MATERNITA'*
- *CP – CONGEDO PARENTALE*
- *NON IN SERVIZIO – riferendosi a tutti i lavoratori assenti per “malattia/ assenze per legge 104 / permessi”)*

Nel foglio variazione turni, invece, vengono riportate le seguenti informazioni:

- *PREV. – ossia il turno mensile previsto;*
- *ASS. – il turno assegnato in variazione rispetto alla programmazione mensile (ovvero per soppressione linea, richiesta di cambio turno da parte di altro lavoratore, sopravvenute esigenze di servizio, disponibilità etc);*
- *SPC – turno speciale ove introdotto per esigenze sopravvenute (ad es. per concerti, eventi, scioperi etc).*

Ebbene, proprio muovendo dai dati contenuti nei menzionati documenti, emerge che oltre al “dipendente matr. 758” (ovvero quello per il quale ATM riconosce di avere attribuito una giornata di ferie, pur senza specificare data di richiesta e data di autorizzazione) anche altri lavoratori hanno fruito di una giornata di ferie nella data del 04/08/2025, oltre al controinteressato, come ad esempio gli autisti sigg.ri Repici Francesco (matr. 696) e Strano Francesco (matr. 731) seppur non inseriti nella programmazione “ferie

estate 2025” prodotta da ATM in causa.

La circostanza, quindi, si presta a due sole interpretazioni:

- 1. I dati forniti da ATM spa non sono veritieri e, quindi, l'elenco oggi prodotto è strumentale e volto a tentare di giustificare all'On.le Tribunale adito la negligenza;*
- 2. Il numero dei dipendenti che ha fruiti di ferie nella giornata del 4.08.2025 è diverso non comprendendo l'elenco stesso i lavoratori che, come la ricorrente, hanno presentato istanza tramite l'app. ZETACONNECT.*

Quale che sia la ragione, l'unica certezza che riteniamo possa ricavarsi è che l'operato di ATM spa non è conforme a trasparenza e che il silenzio – rigetto rappresenta un tentativo di mascherare favoritismi e/o antipatie, piuttosto che rappresentare ingerenze o pressioni ai danni della Dirigenza come indicato nella memoria di costituzione.

Non si comprende difatti quale diversa ragione possa giustificare il deposito parziale di documenti - peraltro carenti di dati essenziali ed al fine di ricavare le informazioni salienti come richiesto con l'istanza di accesso (si ripete, stancamente, il nominativo di coloro che hanno fruito della giornata con l'indicazione della data di presentazione ed autorizzazione) - laddove l'operato sia stato effettivamente conforme al principio di imparzialità e per come ATM vorrebbe far intendere.

Non v'è quindi dubbio alcuno che l'istanza di accesso sia stata correttamente avanzata e per l'esercizio legittimo di un diritto.

Infine, e seppur siamo certi non sfuggirà al Collegio, si osserva che ATM ha

respinto l'istanza di accesso solo dopo la notifica del ricorso odierno, dimostrando anche in questo caso la strumentalità della risposta.

Per quanto dedotto, si insiste per l'accoglimento del ricorso come proposto.

Messina – Catania, 12 dicembre 2025

Avv. Antino Daniele D'ORAZIO

9) Ordinanza con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: Ordinanza n. 52/2026 del Reg. Prov. Coll. del 12.01.2026 reso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania - Seconda Sezione.

Messina - Catania, 13 gennaio 2026

Avv. Antonio Daniele D'Orazio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 12 luglio 2010 n. 104

Nell'interesse del sig. **MICARI CARMELO**, nato a Messina il 07.05.1993 (cod. fisc. MCRCL93E07F158I), residente in Vill. Lardereria Superiore alla via Vetrano n. 3 ed elettivamente domiciliato in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele D'Orazio (DRZNND72L18F158Z), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce al presente atto e redatta su foglio separato.

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere la notifica dei Provvedimenti resi fuori udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata studiolegaledorazio@pec.giuffre.it

ricorrente

contro

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Via La Farina 336 (cod. fisc.: 03573940834)

resistente

e nei confronti di

Sig. **CAMINITI FABIO**, nato a Fiumedinisi (ME) il 13.03.1978, residente in Nizza di Sicilia (ME), in via Trattati di Roma n. 12

controinteressato

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio rigetto da parte di A.T.M. – Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 05.08.2025 dal sig. Micari

Carmelo, volta ad ottenere il rilascio in copia di copia del “*piano ferie e di conoscere i nominativi di coloro hanno fruito di ferie nella giornata del 04/08/2025, unitamente alla data di presentazione dell’istanza al sistema informatico e di autorizzazione da parte dell’ufficio preposto ...*”, avendo ATM spa respinto la richiesta di ferie avanzata in data 06.04.2025 da parte del sig. Micari e per la giornata del 04.08.2025 mediante l’applicazione aziendale.

nonché per l’accertamento

dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

fatti

a. Il sig. Micari Carmelo presta attività lavorativa alle dipendenze di ATM spa, con le mansioni di “operatore di esercizio, nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale della Città di Messina.

In forza del contratto di lavoro, il ricorrente ha diritto a fruire di complessive 26 giornate di ferie annue, metà delle quali a richiesta del dipendente e la restante metà come assegnata dal Datore di Lavoro ed in base al piano ferie annuale, predisposto dall’Azienda entro il mese di marzo, come indicato dal ccnl di categoria e per come concordato con le parti sociali.

b. In data 06.04.2025, il sig. Micari Carmelo ha chiesto di poter fruire di una (1) giornata di ferie per la data del 04.08.2025, avvalendosi dell’applicazione telematica aziendale “ZCONNECT”, giusta Disposizione di Servizio del 04.03.2025.

c. In data 23.07.2025, e per il tramite della medesima piattaforma informatica, ATM spa ha respinto l’istanza avanzata dal Lavoratore adottando la seguente motivazione “*su disposizione del sig. Trimarchi non si concede per esigenze*

di servizio”, con la conseguenza che lo stesso Micari non ha fruito della giornata di ferie sebbene la stessa fosse stata avanzata ben quattro mesi prima.

d. Da quanto appreso dai servizi giornalieri, però, altri colleghi con pari mansioni (ossia “operatori di esercizio”) hanno fruito di una giornata di ferie per la medesima giornata chiesta dal Micari (ossia per il 04.08.2025) ed a seguito di richiesta avanzata in data successiva rispetto a quella di presentazione dell’odierno ricorrente ma precedente al rigetto oppostogli (ossia nel periodo intercorrente tra il 04.03.2025 ed il 23.07.2025);

e. Considerata l’ingiustizia subita, e sebbene apparentemente motivata da esigenze d’ufficio, con istanza trasmessa a mezzo pec in data 05.08.2025, il sig. Micari ha chiesto di poter conoscere il piano ferie aziendale ed il nominativo di coloro che hanno fruito di ferie nella giornata del 04.08.2025, con la precisazione della data di presentazione dell’istanza al sistema telematico ZCONNECT e della data di autorizzazione da parte dell’Ufficio preposto.

f. Sebbene siano trascorsi i termini dilatori previsti dalla legge, ATM spa non ha inteso fornire quanto invocato, con ciò configurandosi l’ipotesi di un silenzio – rigetto.

Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto:

I

Sulle questioni pregiudiziali e preliminari

Sussiste la giurisdizione del giudice adito, atteso che A.T.M. Spa (Azienda Trasporti Messina) è una Società per azioni in *house providing* con socio unico a capitale interamente pubblico (appartenente al Comune di Messina), così come emerge dallo statuto costitutivo al suo articolo 1, svolgendo attività di trasporto pubblico locale (T.P.L.).

Sul punto, e per quanto di aiuto, si rammenta che le società in *house* non possono qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, rappresentando una *longa manus* della pubblica amministrazione e con la conseguenza che le stesse non possono ritenersi terze rispetto all'amministrazione controllante ed in quanto espressione dei servizi propri dell'amministrazione stessa (su tutte Cons. Stato, Ad. plen., Decisione n. 1/08 del 3.03.2008).

Ad abundantiam, poi, si rileva che codesto Tribunale si è già ripetutamente espresso sulla questione, proprio nei confronti di ATM spa ricordando la propria competenza e l'applicabilità della normativa sull'accesso in fattispecie analoghe, laddove l'Azienda ha opposto il silenzio-rifiuto (su tutte cfr. n. 373/2022 REG. RIC. – n. 2275/2022 REG. PROVV. COLL.)

Come ricordato da codesto Tribunale Amministrativo, infatti, l'istituto dell'accesso agli atti trova applicazione anche nei riguardi delle società private che svolgano attività di pubblico interesse ovvero poiché si tratta di Società a totale partecipazione pubblica.

Nella fattispecie, poi, si rammenta che ATM spa ha sede nella circoscrizione territoriale di pertinenza del T.A.R. oggi adito, come individuata all'art. 1 del D.P.R. 18 aprile 1975, n. 277, e la controversia risulta disciplinata dall'art. 116 del D. Lgs. 12 luglio 2010 n. 104, essendo diretta a contrastare le determinazioni di rifiuto assunte dalla P.A. in relazione all'istanza di accesso ai documenti amministrativi.

Per ciò che concerne la tempestività della proposizione del ricorso, emerge in via documentale che l'istanza di accesso è stata presentata con pec ed in data 05.08.2025, mentre al termine dei 30 giorni nessuna risposta è stata comunicata all'odierno ricorrente, facendo sottendere il silenzio diniego.

Per quanto attiene la legittimazione del ricorrente a impugnare gli atti, abbiamo già avuto modo di rappresentare che il sig. Micari ha presentato (in data 06.04.2025) una istanza di ferie ed in relazione alla giornata lavorativa del 4.08.2025, respinta da parte di ATM spa in data 23.07.2025 che, per contro, ha accolto la distinta istanza di ferie formulata da altro collega di pari mansioni e grado, inoltrata in data successiva a quella del Micari e precedente al rifiuto a lui opposto (ossia nel periodo intercorrente tra il 06.04.2025 ed il 23.07.2025).

L'istante, quindi, ha un chiaro interesse a proporre il presente ricorso, in quanto volto a far cessare l'illegittimo silenzio diniego oppostogli da ATM spa in relazione alla richiesta di rilascio di copia dei documenti come sopra indicati, senza i quali non potrebbe adeguatamente difendersi nelle competenti sedi giurisdizionali anche al fine di far accertare la violazione del diritto e l'illegittimo rifiuto alla fruizione delle ferie contrattualmente previste.

II

Violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 24 legge 241/90 come modificata. Eccesso di potere della p.a. silenzio - diniego

Com'è noto, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ed assicurare imparzialità e trasparenza, come del resto previsto anche nella Carta Costituzionale.

Per disposizione normativa, tutti i documenti amministrativi sono accessibili, **ad eccezione** di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

Nella fattispecie, **ATM spa non ha riscontrato la richiesta effettuata dal sig. Micari**, configurando il c.d. silenzio diniego.

Tale rifiuto, però, deve ritenersi illegittimo poiché i documenti in questione non rientrano tra quelli per i quali la norma richiamata esclude espressamente la possibilità di accesso ed anzi si rendono necessari al fine di accertare se l'Amministrazione ha agito con imparzialità ovvero favorendo e/o discriminando.

L'esclusione, infatti, è tassativa e rappresenta unicamente l'eccezione alla regola generale secondo la quale la P.A. deve fornire i documenti chiesti nel rispetto del sottostante principio di trasparenza.

Sul punto si rammenta che la giurisprudenza formatasi in materia ha più volte sancito il principio secondo il quale: “ ... *il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90 prevale sulle eventuali esigenze di riservatezza ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la difesa di interessi giuridici del richiedente e, in tal senso, il diritto ad accedere sussiste anche in relazione a dati particolarmente sensibili ...*” atteso che “ ... *l'accesso ai documenti amministrativi date le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e trasparenza ed attiene ai livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ... e che tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezioni di quelli indicati dall'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ...*”.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve quindi essere riconosciuto a chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'ostensione.

Ma vi è di più!

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche laddove non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti. (cfr. sul punto TAR. Lazio sez. I, del 29.10.2020, n.11060; Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n.4930).

Nel caso di specie, come già detto, il sig. Micari è stato destinatario di un Provvedimento di rigetto da parte di ATM spa ed in relazione alla fruizione della giornata di ferie richiesta sicché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, risulta indubbiamente titolare di un interesse personale, concreto ed attuale all'ostensione di tutti i documenti indicati, considerato infatti che la richiesta di ostensione è stata presentata per la successiva tutela dei propri diritti rispetto al rapporto di lavoro in essere e per come riconosciuto anche dal Tribunale Amministrativo oggi adito ripetutamente.

Da quanto sopra esplicitato appare, dunque, evidente che ATM spa ha apertamente e ripetutamente violato le norme che disciplinano il procedimento amministrativo in esame, omettendo la doverosa trasparenza rispetto alle decisioni assunte.

Per i fatti e le ragioni che precedono, Voglia l'On.le Tribunale adito accogliere le seguenti

conclusioni

1) ritenere e dichiarare l'illegittimità del silenzio diniego operato da ATM Spa, in relazione alla richiesta di accesso agli atti presentata in data

05.08.2025, volta ad ottenere il rilascio in copia del *“piano ferie e di conoscere i nominativi di coloro hanno fruito di ferie nella giornata del 04/08/2025, unitamente alla data di presentazione dell'istanza al sistema informatico e di autorizzazione da parte dell'ufficio preposto ... ”*;

2) conseguentemente, ordinare ad ATM spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di provvedere alla consegna dei documenti chiesti con l'istanza di accesso del 05.08.2025 in favore del ricorrente, specificandone a tal fine tempi e modalità di rilascio;

3) Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai sensi di legge si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed il contributo versato è pari ad € 300,00.

Si producono:

- disposizione servizio ATM spa per richiesta ferie del 04.03.2025;
- *screen app ZETACONNECT* per istanza ferie (del 06.04.2025) e rifiuto (del 23.07.2025);
- istanza accesso atti;
- documenti identità personali;
- pec inoltro istanza accesso;
- ricevute accettazione e consegna pec accesso.

Messina – Catania, 2 ottobre 2025

Avv. Antino Daniele D'ORAZIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RG n. 2193/2025 – Memorie

Nell'interesse del sig. **MICARI CARMELO**, nato a Messina il 07.05.1993 (cod. fisc. MCRCL93E07F158I), residente in Vill. Lardereria Superiore alla via Vetrano n. 3 ed elettivamente domiciliato in Messina, via G. Pascoli, 21, presso lo studio dell'Avv. Antonio Daniele D'Orazio (DRZNND72L18F158Z), dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso introduttivo e già versata in atti.

ricorrente

contro

AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. (rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Laface

resistente

e nei confronti di

Sig. CAMINITI FABIO

controinteressato

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio rigetto da parte di A.T.M. – Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 05.08.2025 dal sig. Micari Carmelo.

I - Con ricorso datato 2.10.2025, il sig. Micari Carmelo ha invocato il Tribunale per la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto di ATM spa e per

come meglio specificato nell'atto introduttivo.

II - Con memoria datata 17.11.2025, la resistente ATM spa si è costituita in lite osservando:

- a. di avere rigettato la richiesta, motivando il diniego con il fatto che i documenti invocati conterrebbero dati personali di soggetti terzi;
- b. la non indispensabilità degli atti per i quali era stata richiesta l'ostensione;
- c. l'assenza di uno specifico interesse ad agire del ricorrente;
- d. l'insussistenza dei presupposti normativi per ottenere l'ostensione;
- e. di avere trasmesso a mezzo pec ed in data 13.11.2025 il piano di ferie oscurato.

Le argomentazioni di ATM spa, rendono quindi necessario compiere alcune precisazioni in replica al fine di fugare ogni dubbio sulla legittimità della pretesa del ricorrente e, contemporaneamente, per comprendere la strumentalità e l'infondatezza delle giustificazioni addotte dall'Azienda.

Dati per noti i fatti di causa, e le motivazioni sulle quali si regge la richiesta di accesso agli atti amministrativi, succintamente si rammenta che l'istanza di accesso sottesa al presente giudizio trae origine dalla mancata assegnazione della giornata di ferie legittimamente invocata dal Lavoratore per il tramite dell'app aziendale (l'unica attraverso la quale poter procedere alla richiesta e per espresso Ordine di Servizio già versato in atti) e dalla contestuale assegnazione di identico diritto a fruire delle ferie ad altri lavoratori presenti in ATM con pari mansioni e nella medesima giornata (ossia per il 4.08.2025). Come già spiegato, trattasi di giornate di ferie assegnate oltre a quelle già previste dal piano ferie (mai reso noto da parte di ATM, lo si ripete) e quindi

aggiuntive rispetto alla programmazione annuale.

Per completezza espositiva, poi, si rileva che tutti gli autisti di ATM fanno parte di una chat aziendale gestita dalla stessa Società sulla piattaforma whatsapp ed unitamente alla Dirigenza che, attraverso tale modalità, comunica il piano turni mensile e le sue variazioni.

Ebbene, il piano turni mensile pubblicato sulla chat (si ripete, contemporaneamente visibili a tutto il personale addetto alla mansione di autista) è riportato “in chiaro” ovvero con l’indicazione per esteso dei diversi Dipendenti e con la specificazione del turno (ordinario o straordinario) da prestare e/o della linea assegnata. Nel medesimo documento, poi, risultano indicate le motivazioni dell’esclusione dal servizio e con l’indicazione generica “riposo/turno speciale/congedo parentale” etc.

Già solo l’esame di detto documento, oggi prodotto in copia fotostatica, lascia chiaramente intuire come la giustificazione addotta da ATM per negare l’accesso (ovvero per evitare la presunta violazione della privacy) sia strumentale dimostrando l’Azienda di volerne compiere un uso a proprio piacimento avendo sempre pubblicato i dati personali che oggi si vorrebbe tenere nascosti.

Senza poi considerare che la stessa ATM avrebbe ben potuto trasmettere le informazioni richieste “oscurando” i dati personali dei soggetti coinvolti, piuttosto che dolersi della questione oggi e per la prima volta, al fine di giustificare la mancata consegna.

La ragione della mancata ostensione, quindi, è da ricercare altrove o meglio nell’uso distorto e clientelare compiuto per l’assegnazione delle ferie.

Non a caso, nel costituirsi in lite, ATM (e dopo aver opposto la “inconsistente” questione della *privacy* e per quanto sopra detto) ha fornito il solo piano ferie ommettendo di produrre copia delle richieste di ferie (extra programmazione) inviate tramite l’app ZETACONNECT, con l’indicazione della data di presentazione e di accettazione da parte dell’ufficio preposto ed ai fini della trasparenza.

Chiariti i termini della vicenda, e passando adesso all’esame del documento avversario denominato “ferie dipendente matr. 758” e prodotto al momento della costituzione in giudizio, lo stesso è chiaramente mancante di qualsivoglia dato relativo alla data di presentazione della domanda al sistema informatico e della successiva data di autorizzazione, nulla aggiungendo ai fatti di causa, essendo solamente desumibile che lo stesso ha fruito di ferie per la giornata del 4.08.2025.

Anche in questo caso, però, l’incompletezza dei dati che ATM si ostina a non voler fornire mal si concilia con i dati trasmessi a tutti i Dipendente tramite la piattaforma social *whatsapp* atteso che i dipendenti assenti per ferie sono almeno tre, anche se non è dato sapere per nessuno di essi la data di presentazione né quella di autorizzazione.

Ciò lo si ricava dall’esame congiunto dei seguenti documenti oggi prodotti in copia, ovvero:

- elenco lavoratori assenti per la giornata del 4.08.2025 (trasmesso dalla Dirigenza nella chat aziendale);
- elenco variazioni turni (trasmesso dalla Dirigenza nella chat aziendale);

- elenco servizi laddove vengono riportate tutte le informazioni (trasmesso dalla Dirigenza nella chat aziendale);
- elenco ferie estate 2025 (oggi depositato da ATM nel presente giudizio).

Per una chiara comprensione dei dati ivi riportati, si precisa che nell'elenco lavoratori assenti vengono indicate le seguenti causali:

- C – CONGEDO (ossia ferie);
- CMA – CONGEDO MATERNITA’
- CP – CONGEDO PARENTALE
- NON IN SERVIZIO – riferendosi a tutti i lavoratori assenti per “malattia/ assenze per legge 104 / permessi”)

Nel foglio variazione turni, invece, vengono riportate le seguenti informazioni:

- PREV. – ossia il turno mensile previsto;
- ASS. – il turno assegnato in variazione rispetto alla programmazione mensile (ovvero per soppressione linea, richiesta di cambio turno da parte di altro lavoratore, sopravvenute esigenze di servizio, disponibilità etc);
- SPC – turno speciale ove introdotto per esigenze sopravvenute (ad es. per concerti, eventi, scioperi etc).

Ebbene, proprio muovendo dai dati contenuti nei menzionati documenti, emerge che oltre al “dipendente matr. 758” (ovvero quello per il quale ATM riconosce di avere attribuito una giornata di ferie, pur senza specificare data di richiesta e data di autorizzazione) anche altri lavoratori hanno fruito di una giornata di ferie nella data del 04/08/2025, oltre al controinteressato, come ad

esempio gli autisti sigg.ri Repici Francesco (matr. 696) e Strano Francesco (matr. 731) seppur non inseriti nella programmazione “ferie estate 2025” prodotta da ATM in causa.

La circostanza, quindi, si presta a due sole interpretazioni:

1. I dati forniti da ATM spa non sono veritieri e, quindi, l'elenco oggi prodotto è strumentale e volto a tentare di giustificare all'On.le Tribunale adito la negligenza;
2. Il numero dei dipendenti che ha fruiti di ferie nella giornata del 4.08.2025 è diverso non comprendendo l'elenco stesso i lavoratori che, come la ricorrente, hanno presentato istanza tramite l'app. ZETACONNECT.

Quale che sia la ragione, l'unica certezza che riteniamo possa ricavarsi è che l'operato di ATM spa non è conforme a trasparenza e che il silenzio – rigetto rappresenta un tentativo di mascherare favoritismi e/o antipatie, piuttosto che rappresentare ingerenze o pressioni ai danni della Dirigenza come indicato nella memoria di costituzione.

Non si comprende difatti quale diversa ragione possa giustificare il deposito parziale di documenti - peraltro carenti di dati essenziali ed al fine di ricavare le informazioni salienti come richiesto con l'istanza di accesso (si ripete, stancamente, il nominativo di coloro che hanno fruito della giornata con l'indicazione della data di presentazione ed autorizzazione) - laddove l'operato sia stato effettivamente conforme al principio di imparzialità e per come ATM vorrebbe far intendere.

Non v'è quindi dubbio alcuno che l'istanza di accesso sia stata correttamente avanzata e per l'esercizio legittimo di un diritto.

Infine, e seppur siamo certi non sfuggirà al Collegio, si osserva che ATM ha respinto l'istanza di accesso solo dopo la notifica del ricorso odierno, dimostrando anche in questo caso la strumentalità della risposta.

Per quanto dedotto, si insiste per l'accoglimento del ricorso come proposto.

Messina – Catania, 12 dicembre 2025

Avv. Antino Daniele D'ORAZIO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2025, proposto da

Carmelo Micari, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Daniele D'Orazio,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Trasporti Messina S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe
Laface, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Caminiti Fabio, non costituito in giudizio;

Ricorso avverso silenzio - rigetto per accesso atti amministrativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Trasporti Messina S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Cristina
Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego di ATM S.p.A. sull'istanza di accesso in data 5 agosto 2025, presentata per ottenere copia del piano ferie aziendale e per conoscere i nominativi dei dipendenti che avessero fruito di ferie nella giornata del 4 agosto 2025, con indicazione, per ciascuno, della data di presentazione della richiesta nel sistema informatico ZCONNECT e della data di autorizzazione da parte dell'ufficio competente.

Tanto considerato, il Collegio osserva quanto segue:

- il contraddittorio va integrato nei confronti di tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella vicenda, in quanto il ricorrente, contestando il silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti, mira anche a verificare la legittimità delle decisioni adottate da ATM S.p.A., che potrebbero riguardare interessi di altri dipendenti o terzi;
- risulta, pertanto, necessario che gli atti di causa vengano notificati a tutti i soggetti che potrebbero essere pregiudicati dal giudizio;
- tenuto conto che la controversia riguarda l'accesso a documenti aziendali (piano ferie e nominativi di colleghi) e che il numero dei controinteressati è rilevante, si deve disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;
- si dispone, quindi, che il ricorrente provveda a notificare nei termini di seguito indicati il ricorso introduttivo ai soggetti che sarebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente gravame, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione. La documentazione attestante l'intervenuta notifica dovrà essere depositata nel successivo termine di giorni quindici;
- la notifica per pubblici proclami avverrà mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web di ATM S.p.A., con le seguenti modalità:

A. Pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale di ATM S.p.A., con le seguenti informazioni:

L'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale

del ricorso;

Il nome del ricorrente e l'indicazione di ATM S.p.A. come Amministrazione intimata;

Gli estremi dei provvedimenti impugnati e il testo integrale del ricorso introduttivo;

L'indicazione dei controinteressati (eventuali dipendenti coinvolti);

L'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

L'indicazione del numero della presente ordinanza, unitamente al riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B. Modalità di pubblicazione:

Il sito istituzionale di ATM S.p.A. dovrà provvedere alla pubblicazione dell'avviso, previa consegna da parte del ricorrente della presente ordinanza e di quant'altro occorrente, anche su supporto informatico. In calce alla pubblicazione dovrà essere presente un avviso che riporti quanto segue:

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;

Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it, secondo le modalità ivi indicate.

Si prescrive inoltre che:

ATM S.p.A. non rimuova dal proprio sito l'avviso e la documentazione pubblicata sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

ATM S.p.A. rilasci alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, specificando la data di pubblicazione.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo che il ricorrente dovrà versare ad ATM S.p.A. per l'attività di pubblicazione sul sito in € 200,00, secondo le modalità che saranno comunicate dalla stessa Amministrazione.

La decisione della causa è rinviata alla camera di consiglio del 16 aprile 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda): a) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e secondo le modalità indicati in motivazione; b) rinvia la decisione della causa alla camera di consiglio del 16 aprile 2026.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Emanuele Caminiti, Primo Referendario

Cristina Consoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Cristina Consoli

IL PRESIDENTE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EFFETTUATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3bis Legge 21.01.1994, N. 53

Io sottoscritto Avvocato **Antonio Daniele D'Orazio** appartenente al Foro di Messina, con studio in Messina, via G. Pascoli, 21, cod. fisc.: DRZNND72L18F158Z, P.IVA: 02139900837, nella mia qualità di difensore e domiciliatario del sig. **MICARI CARMELO**, nato a Messina il 07.05.1993 (cod. fisc. MCRCML93E07F158I), residente in Vill. Lardereria Superiore alla via Vetrano n. 3, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c., in calce al ricorso di cui *infra*, originariamente redatta su foglio separato,

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge gli allegati atti ai fini della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ATM Spa, in ossequio all'Ordinanza n. 52/2026 Reg. Prov. Coll. relativi al giudizio promosso dal sig. Micari Carmelo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania iscritto al n. 2193/2025 Reg. Ric., contro **AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A.** (cod. fisc.: 03573940834), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (**resistente**) e **nei confronti** del sig. **CAMINITI FABIO**, nato a Fiumedinisi (ME) il 13.03.1978, residente in Nizza di Sicilia (ME), in via Trattati di Roma n. 12 (**controinteressato**), a: - **AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A.** (cod. fisc.: 03573940834), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Via La Farina 336, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC atm.messina@pec.it estratto dal registro PEC inserito nell'elenco pubblico www.inipec.gov.it

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.li 3-bis, comma 2, e dell'art. 6, comma 1, della legge 53/1994, dell'art. 22, comma 2, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm., nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012 (convertito dalla L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014 (convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114), sempre io Avvocato Antonio Daniele D'Orazio (cod. fisc.: DRZNND72L18F158Z) attesto che i suesposti atti qui notificati (ricorso, memorie integrative e Ordinanza N. 52/2026 Reg. Prov. Coll.) sono copie informatiche estratte dai sistemi di cancelleria mediante consultazione telematica del fascicolo n. 2193/2025 Reg. Ric. del TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania (seconda Sezione) e che gli ulteriori atti allegati ("Micari Carmelo - ATM spa – AVVISO" e "ISTANZA") sono copie informatiche conformi agli originali informatici in mio possesso e, pertanto

ATTESTO

Che il presente messaggio P.E.C., oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

- Copia informatica del ricorso;
- Copia Informatica delle memorie integrative;
- Copia informatica dell'Ordinanza N. 52/2026 Reg. Prov. Coll. RG 2193/2025;
- Copia informatica dell'AVVISO di pubblicazione;
- Copia informatica dell'ISTANZA.

Messina, 13 gennaio 2026

Avv. Antonio Daniele D'Orazio